



SOMMARIO



POLIZZE CATASTROFALI: OBBLIGO PER LE IMPRESE ENTRO IL 31 MARZO.
Pubblicato “sul filo di lana” il decreto attuativo sull’obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali. Non sono previste sanzioni, ma ...

A pochi giorni dalla scadenza prevista dal Decreto n.18/2025, che impone alle imprese di sottoscrivere una polizza a copertura dei danni da eventi catastrofici, abbiamo ricevuto alcune richieste di chiarimento riguardo a taluni aspetti del provvedimento. Pensando di fare cosa utile e gradita, riassumiamo e condividiamo a beneficio di tutti, gli aspetti principali del provvedimento.

- ① **NUOVA NORMATIVA IN VIGORE**
- ② **ADEGUAMENTO DELLE POLIZZE**
- ③ **IMPRESE OBBLIGATE**
- ④ **BENI DA ASSICURARE PER GLI EVENTI CALAMITOSI**
- ⑤ **EVENTI PER I QUALI I BENI DEVONO ESSERE ASSICURATI**
- ⑥ **DEFINIZIONE DEL PREMIO E DELLO SCOPERTO**
- ⑦ **QUALE RUOLO E' AFFIDATO A SACE**
- ⑧ **COSA SUCCEDDE SE NON SI SOTTOSCRIVE LA POLIZZA: non sono previste sanzioni dirette, ma ... nessuna polizza, nessun incentivo**
- ⑨ **RISPOSTE A QUESITI SPECIFICI DEGLI ASSOCIATI**





POLIZZE CATASTROFALI: OBBLIGO PER LE IMPRESE ENTRO IL 31 MARZO.

Pubblicato “sul filo di lana” il decreto attuativo sull’obbligo di assicurazione contro le catastrofi naturali. Non sono previste sanzioni, ma ...

① NUOVA NORMATIVA IN VIGORE

Il [decreto attuativo n. 18/2025 del Ministero dell'economia e delle finanze](#), entrato in vigore il 14 marzo 2025, ha definito i [dettagli operativi per l'implementazione dell'obbligo assicurativo](#) introdotto dalla legge di Bilancio 2024 ([legge n. 213/2023](#)) ed essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è nella piena operatività.

② ADEGUAMENTO DELLE POLIZZE

In base alle previsioni del decreto, l'adeguamento delle polizze assicurative alle nuove norme deve avvenire:

- **per le nuove stipule**, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto e dunque entro il 31 Marzo 2025;
- **per le polizze già in essere**, decorre in occasione del primo rinnovo utile.

③ IMPRESE OBBLIGATE

Devono sottostare all'obbligo assicurativo **tutte le aziende e le attività produttive iscritte nel Registro delle Imprese**, con l'esclusione delle imprese agricole in quanto già coperte dal fondo mutualistico, che **hanno iscritti a bilancio terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali**; quindi, non sono solo quelli di proprietà, ma **anche quelli in affitto**. Non sono assicurabili invece beni gravati da abuso edilizio.

④ BENI DA ASSICURARE PER GLI EVENTI CALAMITOSI

Il provvedimento ministeriale, dando attuazione a quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2023, stabilisce che **le imprese debbano stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni delle immobilizzazioni materiali** iscritte nella sezione “Attivo” dello Stato Patrimoniale, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, quali terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo **impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**.

⑤ EVENTI PER I QUALI I BENI DEVONO ESSERE ASSICURATI

Dovranno essere assicurati gli eventi catastrofali quali **i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni**, secondo le definizioni fornite dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta:

- **alluvione, inondazione ed esondazione**: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini

naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;

- **sisma:** sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- **frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

⑥ DEFINIZIONE DEL PREMIO E DELLO SCOPERTO

Il premio di assicurazione dovuto sarà determinato in misura proporzionale al rischio. Ai fini del calcolo dell'importo, sarà quindi considerata l'ubicazione, la vulnerabilità dei beni assicurati, considerando eventuali basi storiche, mappe di pericolosità o rischio del territorio. In campo anche **modelli predittivi**, utili per valutare l'evoluzione nel tempo della probabilità di accadimento di eventi catastrofali.

Gli importi saranno aggiornati periodicamente per allinearsi ai rischi e alle condizioni economiche correnti.

Il testo del decreto attuativo fornisce anche dettagli relativi alla copertura fornita dalle polizze assicurative. Rimandando al documento integrale citato in premessa, il decreto pubblicato in GU prevede a titolo di esempio che le polizze assicurative possano prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo, secondo i seguenti criteri:

- **per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata** trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma stessa assicurata;
- **per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata** trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata; inoltre, per la fascia fino a 30 milioni di euro, le polizze potranno prevedere uno scoperto - che resta quindi a carico dell'assicurato - non superiore al 15 per cento del danno complessivamente indennizzabile;
- **per la fascia superiore a trenta milioni di euro di somma assicurata** (ovvero per le grandi imprese) la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura deve essere prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale pattuiti, in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.



In caso di eventi catastrofici verificatisi entro la scadenza del 31 marzo, alle imprese di assicurazione è richiesto di valutare l'adequatezza della proposta tariffaria, entro 30 giorni dall'evento, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.

⑦ QUALE RUOLO E' AFFIDATO A SACE

SACE potrà intervenire rilasciando garanzia in favore degli assicuratori e dei riassicuratori abilitati in Italia a tutelare le imprese dai danni causati dagli eventi naturali catastrofici.

Infatti, come previsto dal comma 101 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2024, SACE rilascerà **garanzia** in favore delle **compagnie di assicurazione**, con una copertura fino al 50% degli indennizzi assicurativi (e fino a un limite di spesa di 5 miliardi di euro per il 2025), che le compagnie stesse pagheranno alle imprese assicurate a fronte del verificarsi dei disastri ambientali.

⑧ COSA SUCCEDE SE NON SI SOTTOSCRIVE LA POLIZZA: non sono previste sanzioni dirette, ma ... nessuna polizza, nessun incentivo

In caso di mancata stipula delle polizze entro il 31 marzo 2025, **«si deve “tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici»**. In altri termini, alle imprese potrebbe essere preclusa la possibilità di accedere a garanzie pubbliche (incluse quelle concesse dal Fondo del MCC) e altri sostegni finanziari offerti dallo Stato, **anche non riguardanti gli eventi catastrofici**.

Non viene precisato se le conseguenze indirettamente sanzionatorie incideranno anche su agevolazioni eventualmente già richieste o già sulle prossime domande da presentare. Né se possa essere prevista una perdita integrale del contributo oppure un suo riconoscimento soltanto parziale.

A tale riguardo, è bene tuttavia ricordare che **il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo “Codice degli incentivi”**, con lo scopo di riordinare il settore delle agevolazioni statali e le relative procedure, prevedendo tra l'altro **proprio l'esclusione dall'accesso alle agevolazioni in caso di mancata assicurazione per danni da calamità naturale**.

⑨ SPORTELLO PER GLI ASSOCIATI

Lo scorso 28 Novembre 2024 avevamo organizzato **un webinar sull'obbligo polizze catastrofali per le imprese, in collaborazione con il nostro Associato Golinucci Broker d'Assicurazioni**, che – fin da quel momento – aveva dato la propria disponibilità a rispondere ad eventuali richieste di chiarimento o dubbi in materia.

Chi avesse tale tipo di esigenza, può inviare una richiesta di contatto a:

segreteria@retepmiromagna.it

oppure direttamente a ➔ **Paolo Golinucci:**

paolo@golinucci.it – cell.: 366.6624488

The logo features the name 'GOLINUCCI' in a large, stylized serif font, with '73°' to its right. Below it, in a smaller font, is 'BROKER D'ASSICURAZIONI'. At the bottom, it says 'dal 1952' in a small box followed by 'assicuriamo la vostra serenità.'